

La Cassazione penale sul superbonus: i crediti dei terzi costituiscono cose pertinenti al reato

110%, sequestro a maglie larghe

Destinatarie le banche cessionarie anche se in buona fede

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE E
GIULIA MARIA MENTASTI

Crediti d'imposta da superbonus, via libera al sequestro presso le banche cessionarie anche se in buona fede: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione penale n. 3108 del 24 gennaio scorso, con cui la seconda sezione ha chiarito, da un lato, che i crediti dei terzi cessionari di cui all'art. 121, comma 1, lett. b), dl 34/2020, derivando dal diritto alla detrazione di imposta spettante al committente delle opere, costituiscono cose pertinenti al reato; dall'altro lato, che ai fini del sequestro preventivo rileva soltanto l'esistenza di un collegamento tra il reato e il bene, non tra il reato e il suo autore, cosicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito e in buona fede.

Ne consegue che non importa accertare l'eventuale responsabilità del terzo cessionario, occorrendo soltanto verificare se la libera disponibilità del credito, anche in capo al terzo, possa costituire un pericolo nei termini di cui all'art. 321, comma 1, c.p.p., ovvero di protrarre o aggravare le conseguenze del reato, o agevolarne la commissione di altri.

Il caso. Nella vicenda in esame, il Tribunale di Treviso aveva rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di una banca avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip nell'ambito di un procedimento per truffa aggravata e autoriciclaggio, contestati a vari soggetti, per condotte illecite consistite nella mancata esecuzione di opere edili ammesse all'agevolazione fiscale c.d. superbonus 110%, oggetto di stato di avanzamento lavori, di false asseverazioni e fatturazioni al committente, con conseguente riconoscimento di crediti di imposta, monetizzati attraverso la successiva cessione a istituti di credito.

Il giudice del riesame, richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, aveva ritenute infondate le censure della banca, secondo cui il pericolo legittimante il sequestro, indicato nella possibilità di ulteriori operazioni illecite, a seguito dell'incameramento di somme rilevanti,

Superbonus 110 e procedimento penale	
Sequestro impeditivo	<p>Come chiarito da Cassazione penale 3108/2024, il sequestro preventivo impeditivo di cui all'art. 321, comma 1, cpp:</p> <ul style="list-style-type: none"> • richiede solo la prova di un legame pertinenziale tra il bene e il reato e che la libera disponibilità della cosa possa protrarre o aggravare le conseguenze del reato, o agevolarne la commissione di altri • può avere a oggetto anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito e in buona fede
Crediti dei terzi cessionari	<p>Come affermato da Cassazione penale 3108/2024, in relazione al delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, sono suscettibili di apprensione i crediti dei terzi cessionari di cui all'art. 121, comma 1, lett. b), dl 34/2020 (oggetto del superbonus 110%):</p> <ul style="list-style-type: none"> • posto che gli stessi, derivando dal diritto alla detrazione di imposta spettante al committente delle opere, costituiscono cose pertinenti al reato • senza che rilevi la condizione soggettiva di detti terzi, in conformità alle norme processual-penalistiche che non risultano derogate dalla suddetta disciplina

poteva riferirsi solo agli indagati e non all'istituto bancario, in mancanza di specifica motivazione sul pericolo derivante dalla disponibilità dei crediti ceduti, specie in considerazione di quanto disposto dall'art. 121 dl 34/2020, che limitava la responsabilità del soggetto cessionario alle ipotesi di utilizzo irregolare del credito o di concorso nella violazione.

La questione di diritto. Ricorrendo per Cassazione, si ribadiva l'impossibilità di sottoporre a sequestro crediti d'imposti sorti in relazione al superbonus, acquistati dal cessionario di buona fede, segnalando inoltre come fosse sempre possibile il recupero del valore del credito.

Nel caso di specie non era quindi contestata la configurabilità dei reati ipotizzati, e peraltro la stessa prospettazione accusatoria sembrava qualificare la veste della banca quale persona offesa dal reato. Il tema riguardava, invece, la sequestrabilità dei crediti di imposta ceduti, in capo al terzo estraneo al reato, quale cessionario di tali crediti.

I presupposti del sequestro preventivo. Anche la Cassazione ha tuttavia ritenuto le argomentazioni difensive infondate, e ha innanzitutto ricordato che il sequestro impeditivo di cui all'art. 321, comma 1, c.p.p. richiede soltanto la prova di un legame pertinenziale tra il bene e il reato, ossia un collegamento che comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo

delle quali il reato è stato commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa (Cass. pen., Sez. II, n. 28306/2019 e Sez. III, n. 31415/2016). In particolare, i crediti sequestrati alla ricorrente erano stati a ragione considerati cosa pertinente al reato, risultando infondata la tesi difensiva secondo cui, esercitata l'opzione per la cessione del credito, e dunque rinunciato dal beneficiario l'originario diritto alla detrazione (nella misura del 110% delle spese documentate e rimaste a carico), il credito stesso sorgerebbe, in capo al cessionario, a titolo c.d. originario, quindi depurato da qualunque vizio, anche radicale, che avesse eventualmente colpito il diritto alla detrazione. Questa tesi, che intenderebbe il credito ceduto come sempre garantito dallo Stato a tutela del cessionario, anche di fronte ad un assoluto difetto di presupposti, è stata valutata all'evidenza infondata, non deponendo in tal senso la normativa di riferimento.

La cessione dei crediti. A conferma, la Suprema Corte, richiamando la ricostruzione già offerta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., Sez. III, n. 40865/2022), ha ricordato che l'art. 121, dl 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 (oggetto del c.d. superbonus 110%), stabilisce che i soggetti che sostengono spese per determinati interven-

ti edilizi, negli anni di riferimento, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: 1) per il c.d. sconto in fattura, ossia un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, a sua volta suscettibile di cessione; 2) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a sua volta suscettibile di cessione, o di essere portato in compensazione con debiti erariali.

Con particolare riguardo alla cessione del credito, oggetto del ricorso, il beneficiario si spoglia dunque del proprio diritto alla detrazione, che assume la veste, nell'identico contenuto patrimoniale, di un credito suscettibile di circolare nei termini indicati dalla legge, e che viene contestualmente ceduto. Non si riscontra, dunque, l'estinzione di un diritto alla detrazione in capo al beneficiario e la contestuale costituzione ex novo di un credito in capo al cessionario, come sostenuto dalla ricorrente, né un fenomeno novativo di sorta, ma soltanto l'evoluzione, non la sostituzione, del primo nel secondo, espediente tecnico necessario per consentire quella cessione a ter-

zi ritenuta dal legislatore un fattore ulteriormente incentivante la procedura, e, dunque, uno strumento ancora più utile per la ripresa economica del Paese.

La decisione della Suprema Corte. La Cassazione ha anche chiarito come a conclusioni diverse non si sarebbe potuto pervenire nemmeno valorizzando il comma 4 dell'art. 121 comma 4, in tema di controlli e sanzioni, invocato nel ricorso, ai sensi del quale "i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto". Tale disciplina non introduce una disciplina derogatoria a quella ordinaria penale con riferimento al sequestro preventivo; il vincolo impeditivo, infatti, implica soltanto l'esistenza di un collegamento tra il reato e il bene, non tra il reato e il suo autore, cosicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito e in buona fede. Di conseguenza, non rileva l'eventuale responsabilità del terzo cessionario, né i presupposti ricavabili dal suddetto art. 121, occorrendo soltanto verificare piuttosto se la libera disponibilità della cosa, anche in capo allo stesso terzo, sia idonea a costituire un pericolo nei termini di cui all'art. 321, comma 1, c.p.p., ovvero di protrarre o aggravare le conseguenze del reato, o agevolarne la commissione di altri. La Suprema Corte ha in definitiva richiamato il principio di diritto secondo cui, in tema di sequestro preventivo impeditivo relativo al delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, sono suscettibili di apprensione i crediti dei terzi cessionari di cui all'art. 121, comma 1, lett. b), dl 34/2020, posto che gli stessi, derivando dal diritto alla detrazione di imposta spettante al committente delle opere, costituiscono cose pertinenti al reato, senza che rilevi la condizione soggettiva di detti terzi, in conformità alle norme processual-penalistiche che non risultano derogate dalla disciplina in oggetto (Cass. pen., Sez. III, n. 40865/2022; Cass. pen., Sez. II, n. 33463/2023 e Sez. II, n. 16728/2023). La Suprema Corte ha pertanto rigettato il ricorso e condannato la banca al pagamento delle spese processuali.